

in tre vani, denominati becheria, stanza e dormio
e riposto, confinante con le case di Liborio Schittone col
nome, degli eredi di Leonardo Bechina e di Leonarda Cutino
in Maniglia Fioranni; quella stessa casa che il Sigr. Benedetto
Biranco ebbe concessa ad enfiteusi da Siquale Cutino con
atto diciotto Marzo mille ottocento sessantadue in Notar Ni-
colo Bijogni, registrato lo stesso giorno al N. 330 e che poi donò
al comparente di lui figlio Francesco per atto del ventisei
luglio mille ottocento ottantuno, rogato pure Bijogni,
registrato il dieci Agosto detto al N. 444.

Quale annuo canone è quel medesimo dovuto prima
al detto Siquale Cutino, poi alla Sigr. Marianna Montal-
bano fu Nobile Antonia, moglie del Sigr. Nobile Bijogni per
acquisto fattone da potere del Cutino per atto jedici febbra-
io mille ottocento sessantatre in Notar re
registrato al N. 91, ed oggi al comparente Sigr. Pietro Bi-
jogni, quale unico figlio ed erede legittimo della pro-
detta Sigr. Montalbano — In forza della presente
vendita il Sigr. Pietro Bijogni si spoglia d'ogni diritto,
ragione ed azione, che ha e vanta sul detto annuo
canone di lire quaranta nove e centesimi
sette, del quale investe e surroga nel più ampio e valido mo-
do con tutti i diritti domenziali inerenti il Sigr. Girolamo
Bajciuto che potrà quindi godere e disporre da oggi in poi e per
sempre, siccome a cosa assolutamente propria.

La presente compra-vendita è stata convenuta ed accet-
tata per il prezzo di lire cinquecentocinquanta (L. 50) che il Sigr.
Pietro Bijogni dichiara d'aver già ricevuto in moneta di corso lega-
le nel Regno dal Sigr. Girolamo Bajciuto, a cui ritaglia ampio e
valido quietanza. — In tutt'ivante o quanto sopra il
Sigr. Girolamo Bajciuto riconosce come enfiteuta e possessore
della suddetta casa a pian terreno il suddetto Sigr.
Francesco Biranco, il quale a sua volta riconosce da oggi
in poi come novello domino diretto della stessa il Sigr.
Girolamo Bajciuto per se, suoi eredi ed aventi causa
e allo stesso Sigr. Bajciuto promette e si obbliga paga-
re il suddetto annuo canone enfiteutico di lire quaran-
ta nove e centesimi sette in unia soluzione, e in mo-
neta di corso legale nel Regno, nel di lui domicilio,
qui in Piobera, nel primo Settembre d'ogni anno, o
cominciare dal primo Settembre mille nove cento
otto, e così proseguire di anno in anno senza interru-
zione alcuna in perpetuo, essendo in mora legale
per la scadenza d'ogni termine, senza bisogno di
interpello, o cui rinecurzio. — L'enfiteuta Sigr.
Biranco si obbliga inoltre osservare tutti i patti en-
fiteutici contenuti nell'atto di concessione, pratici-
tato del diciotto Marzo mille ottocento sessantadue,
rogato Bijogni e nel seguente atto recognitorio
del sette Aprile mille ottocento novantatre, roga

50

P

Recog